

Buongiorno

In riferimento ai lavori indicati in oggetto sono a richiedere autorizzazione per il subappalto in favore della societ S.D.B. Srl Segnaletica del Borgo.

Allego:

contratto di subappalto firmato da entrambe le societ.

Il restante della documentazione sar scaricabile da questo link:

<https://we.tl/t-PrAAVAzOvz>

Ricordo che siamo ancora in attesa di copia del contratto dappalto debitamente firmato (Firmato dal Rag. Mazzoleni legale rappresentante Assolari Luigi in data 22.12.2020).

Resto a disposizione e attendo autorizzazione al subappalto

Cordialit

Elena Mazzucchelli

Elena Mazzucchelli

*+39 035 611109 int. 33

* +39 035 616644

* <mailto:elena.mazzucchelli@assolari.com>
elena.mazzucchelli@assolari.com

ASSOLARI LUIGI & C. SPA / S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGO
CONTRATTO DI SUBAPPALTO DEL 8.1.2021
COMMESSA N. 1505

TRA

La **Assolari Luigi & C. S.p.A.** con sede legale in Valbrembo (BG), Via Briolo, 1 con C.F. e P.I.V.A. nr. 00045900164 rappresentata dal Legale Rappresentante Marco Mazzoleni, nato a Bergamo (BG) il 14/10/1966, domiciliato per la carica presso la sede dell'impresa, C.F.: MZZMRC66R14A794G in seguito denominata Appaltatrice;

E

S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGO con sede legale in Bergamo, Via G. Falcone 15 C.F. e PARTITA IVA 03205240165 Iscritta al registro della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BERGAMO al nr 03205240165, n. REA 358193 rappresentata in questo atto dal Legale Rappresentante sig. BONZI MARIO nato a NEMBRO residente in Torre Boldone (Codice Fiscale BNZMRA53D22F864V) in seguito denominata **Subappaltatrice**, intestataria delle seguenti posizioni assicurative:

PREMESSO:

- che con lettera di aggiudicazione del 09.10.2020 Comune di Trezzano Sul Naviglio (da qui in poi Committente) ha affidato all'Appaltatrice l'esecuzione dei lavori di "manutenzione straordinaria strade e marciapiedi (CIG 8459488C5)" di cui al progetto e relativi elaborati, che la **Subappaltatrice** dichiara di aver visionato ritenendoli idonei alla realizzazione dell'opera;

- che la **Subappaltatrice** è interessata ad assumere la commessa di cui trattasi, dichiarandosi un soggetto qualificato e di improntare la propria attività ai principi della qualità, del rispetto dell'ambiente, della prevenzione dell'inquinamento, della professionalità e della correttezza, nonché di disporre di capitale, maestranze, capacità tecnica e amministrativa, macchine ed attrezzature necessarie per adempiere l'incarico in questione e di garantire l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle opere commesse e con organizzazione di mezzi necessari.

- che la **Subappaltatrice**, come sopra rappresentata, dichiara inoltre:

- di aver preso visione, prima di procedere alla formulazione dei prezzi, anche ai fini della valutazione della remuneratività del corrispettivo pattuito, dell'allegato piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo redatto dal coordinatore per la progettazione, del piano operativo di sicurezza redatto dalla Committente, di averli sottoposti all'esame del proprio rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (il quale lo ha espressamente ritenuto congruo come da allegata dichiarazione scritta) ai fini sia della valutazione della congruità delle soluzioni e misure tecniche ivi indicate, che della predisposizione dell'allegato piano operativo di sicurezza;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è nemmeno in corso nei suoi confronti un procedimento volto alla dichiarazione di tali situazioni;
- che nei confronti del proprio legale rappresentante non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423;

- che non è stata destinataria di provvedimenti di sospensione o interdetti di cui al Dlgs n. 81/2008 e s.m.i.;
 - che nei confronti del proprio legale rappresentante non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cpp, per i reati che incidono sulla moralità professionale e che in ogni caso non è stato condannato con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio;
 - di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
 - di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
 - che, in virtù di quanto sopra ed in particolare della comprovata esperienza, capacità professionale e organizzativa della società **Subappaltatrice** e del proprio Legale Rappresentante sig. Massa Giulio, l'Appaltatrice intende affidare l'incarico alla **Subappaltatrice**, la quale accetta, alle seguenti condizioni,
 - che inoltre proprio perché la scelta della **Subappaltatrice** è stata effettuata in considerazione della particolare affidabilità e capacità professionale della stessa, il presente contratto si intenderà risolto di diritto nei casi in cui:
 - a) venga ceduto il ramo d'azienda di cui trattasi;
 - b) sig. Bonzi Mario cessi l'attività;
 - c) la **Subappaltatrice** sia sottoposta alle procedure di cui alla L. 267/42;
 - che le parti, in ragione sia dell'elevata capacità professionalità della **Subappaltatrice**, derivante da numerosi anni di esperienza nel settore edile, escludono sin d'ora espressamente che il presente contratto possa dare luogo ad un appalto così detto "a regia";
- Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente contratto l'appaltatrice e la **Subappaltatrice**

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

- 1. OGGETTO DEL CONTRATTO -

1.1 L'Appaltatrice concede in subappalto alla Subappaltatrice che accetta, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, OPERE DI SEGNALETICA.

Nel prezzo riportato nei successivi articoli sono compresi e compensati tutti gli oneri, i materiali di consumo, le attrezzature e la manodopera necessarie all'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.

1.2 Per l'esecuzione di detto intervento la **Subappaltatrice** si impegna ad eseguire tutte le opere previste nel Progetto Esecutivo, corredato dagli elaborati grafici, e nel Capitolato delle opere, che, anche se non materialmente allegati, si intendono parte integrante del presente contratto e la **Subappaltatrice** dà atto che gli stessi sono stati attentamente visionati e dichiara la propria integrale ed espressa accettazione degli oneri dagli stessi derivanti.

1.3 Con la sottoscrizione del presente contratto, il subappaltatore si assume l'obbligo di ottemperare alla tracciabilità dei flussi finanziari articolo 3 della legge 13/08/2010 n.136, come modificato nel testo dal Decreto Legge 12/11/2010 n.187 e dalla relativa legge di conversione n.217/2010, relativi a tutte le

ASSOLARI LUIGI & C. SPA / S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGO
CONTRATTO DI SUBAPPALTO DEL 8.1.2021
COMMESSA N. 1505

transazioni connesse con il presente contratto, l'eventuale inadempimento comporterà la risoluzione del presente contratto ai sensi dell' art. 1456 del c.c..

- 2. PREZZO E SISTEMI DI PAGAMENTO -

2.1 Il prezzo complessivo per la realizzazione di suddette opere è fissato in € 15.000,00 (quindicimila/00) di cui € 150,00 (cinquanta/00) per i costi della sicurezza.

La determinazione si intende fatta a corpo e i singoli prezzi non saranno soggetti ad alcuna variazione per tutta la durata del contratto.

I singoli prezzi concordati non risultano essere inferiori al 20% dei singoli prezzi di aggiudicazione, come previsto dalla legge art.118 comma 4 D.Lgs 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i..

La **Subappaltatrice** dichiara di ritenere i singoli prezzi concordati, quale corrispettivo dell'appalto, congrui ed adeguatamente remunerativi. Di talché la **Subappaltatrice** rinuncia, espressamente, in deroga a quanto previsto dall'art.1467 e dall'art. 1664 c.c., sia alla revisione dei singoli prezzi concordati, nell'ipotesi di aumenti nel costo dei materiali e della mano d'opera, che ad un equo compenso, nel caso in cui dovessero presentarsi difficoltà nell'esecuzione dell'opera de qua, derivanti da cause geologiche (quali ad esempio il rinvenimento di roccia in quantità superiori a quelle previste), idriche e simili.

2.2 La Subappaltatrice dichiara:

a) di aver preso visione del progetto fornito dalla committente, nonché del piano di sicurezza e di coordinamento, redatto dal coordinatore per la sicurezza contenente informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori durante l'esecuzione dei lavori, nonché di tutti gli altri documenti allegati al presente contratto, che ritiene perfettamente idonei e sufficienti per la regolare e perfetta esecuzione dei lavori di sua competenza;

b) di aver visitato la località dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della natura del terreno, delle strade di accesso, della possibilità di ottenere energia elettrica e acqua potabile per il regolare funzionamento del cantiere, nonché di tutte le circostanze che possono influire sulla determinazione del prezzo che, come detto, la **Subappaltatrice** dichiara equo e remunerativo.

Le parti concordano che il pagamento sia del prezzo complessivo che delle singole rate di cui sopra sarà effettuato solo in seguito alla verifica, in contraddittorio tra le stesse, dell'effettiva esecuzione dei lavori, attestata dalla sottoscrizione dei vari S.A.L. da parte della D.L. e dell'Appaltatrice. Il pagamento viene concordato in Bonifico Bancario a 60 gg d.f.f.m..

Si precisa inoltre che il saldo delle singole rate avverrà, al netto delle ritenute a garanzia pari al 5% dell'importo di volta in volta dovuto. Il saldo dei singoli S.A.L. non comporta in alcun modo accettazione, nemmeno parziale dell'opera e della qualità della stessa, considerata la valenza e l'efficacia di mera contabilizzazione provvisoria del S.A.L. stesso.

Lo svincolo delle ritenute a garanzia sarà effettuato all'avvenuto collaudo delle opere.

Si precisa in ogni caso che la **Subappaltatrice** potrà pretendere il pagamento delle rate di cui sopra solo in seguito all'effettivo saldo dei vari S.A.L. da parte della committente, rinunciando sin d'ora a far valere pretese di sorta ovvero ad interrompere i lavori sino a quando quest'ultima non vi abbia provveduto.

ASSOLARI LUIGI & C. SPA / S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGO
CONTRATTO DI SUBAPPALTO DEL 8.1.2021
COMMESSA N. 1505

Il pagamento del prezzo avverrà, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 e seguenti della L. 136/2010, mediante bonifico bancario sulle coordinate che dovranno essere comunicate dalla subappaltatrice entro 3 giorni dalla stipula del presente contratto.

La subappaltatrice dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che le citate coordinate bancarie sono relative ad un conto dedicato, ai sensi della citata Legge n. 136/2010, alla presente commessa e si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ai propri fornitori la detta normativa e a comunicare immediatamente la violazione della stessa. Resta inteso tra le parti che il mancato rispetto degli obblighi di cui trattasi e comunque della disciplina disposta dal citato testo normativo, comporterà l'automatica risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti convengono altresì che il pagamento del prezzo nonché delle singole rate è subordinato alla esibizione da parte della **Subappaltatrice** dei seguenti documenti:

- copia originale del Durc in corso di validità;
- copia libro unico dei dipendenti che hanno lavorato presso il cantiere in oggetto ed eventuali permessi di soggiorno in corso di validità per i lavoratori stranieri
- copia dei Bonifici relativi agli stipendi pagati ai lavoratori impiegati presso il cantiere in oggetto, nel periodo in cui hanno prestato servizio nel cantiere;
- copia Versamenti effettuati alla Cassa Edile relativi ai periodi di apertura del cantiere;
- copia modello F24 relativo al versamento delle ritenute fiscali inerenti i periodi di apertura del cantiere;
- copia modello DM10 relativo al periodo di apertura del cantiere (inserito nel mod. F24 di cui sopra);

Con la sottoscrizione del presente contratto, la **Subappaltatrice** si impegna a sua volta a pretendere dai propri eventuali fornitori l'esibizione della documentazione di cui sopra unitamente a quella di cui al successivo art. 15 prima di procedere al pagamento delle somme dovute e si impegna altresì a tenere manlevata l'Appaltatrice da ogni e qualsiasi richiesta di pagamento avanzata nei suoi confronti, a titolo retributivo, previdenziale, contributivo, fiscale ecc, dai dipendenti di questi ultimi e/o dalle competenti autorità pubbliche.

Fermo restando quanto sopra, resta sin d'ora inteso che, sebbene tra l'Appaltatrice e gli eventuali fornitori della **Subappaltatrice** non si instauri alcun rapporto contrattuale, la prima potrà sospendere i pagamenti, senza maturazione di interessi di sorta, dovuti in favore della seconda qualora emerga che quest'ultima non provveda al regolare saldo dei propri fornitori.

- 3. MODALITA' DI ESECUZIONE -

3.1. Gli elementi per l'attuazione del progetto esecutivo si compongono della descrizione dei lavori, dei disegni ed allegati progettuali (Capitolato delle opere), nonché delle eventuali istruzioni complementari fornite dalla D.L.. Tali elementi devono essere osservati, studiati e integrati alla luce della normale perizia propria dell'imprenditore edile in modo che i lavori siano eseguiti secondo le migliori norme della tecnica e della pratica.

3.2. Oltre a quanto sopra, fanno parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati i seguenti documenti:

- a) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- b) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia, Comune in cui si eseguono le opere oggetto di appalto;
- c) le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle C.E.I.- U.N.I., le norme A.N.C.E., le norme E.N.P.I., le norme E.N. e tutte quelle citate nel presente contratto
- d) l' appaltatore provvede a fornire la cartellonistica di cantiere richiesta.

- 4. NOMINE DEI TECNICI E RESPONSABILITÀ –

4.1. I committenti hanno nominato Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione il Dott. Ing. Cesare Di Domenico, ai sensi dell'art. 89 L. 81/203.

4.2. La **Subappaltatrice** dichiara di aver preso visione del piano di sicurezza e coordinamento, nonché del piano generale di sicurezza, del piano operativo di sicurezza predisposto dall'Appaltatrice e accettato dalla committente e di ritenersi idonei in relazione ai lavori appaltati. La subappaltatrice dichiara, inoltre, di assumersi, in ogni caso, l'onere di tenere manlevata l'appaltatrice da eventuali responsabilità civili connesse al corretto adempimento degli obblighi di cui alla L. 81/2008 e s.m.i..

4.3. La **Subappaltatrice** riconosce che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nei citati Decreti Legislativi e nei piani di sicurezza costituisce grave inadempienza contrattuale, che legittima la sospensione dei lavori e comporta gli effetti di cui al successivo art. 21 (risoluzione del contratto), nonché il risarcimento dei danni ed – in via cautelare – la sospensione dei pagamenti da parte dell'Appaltatrice.

4.4. La **Subappaltatrice** è, inoltre, tenuta a nominare, dandone contestuale comunicazione scritta all'Appaltatrice prima dell'inizio dei lavori, un proprio responsabile di cantiere, il quale, durante l'esecuzione dei lavori, dovrà essere sempre reperibile presso il cantiere stesso, quale unico referente del responsabile dei lavori e dei tecnici dallo stesso nominati e garantire anche la corretta esecuzione del piano operativo di sicurezza redatto dalla **Subappaltatrice** stessa.

- 5. ESECUZIONE LAVORI –

5.1. L'esecuzione dell'intervento subappaltato dovrà rispecchiare il progetto, la descrizione dei lavori, delle opere, delle finiture e degli impianti e le eventuali istruzioni complementari della D.L. per quanto di competenza.

5.2. L'organizzazione di cantiere, il coordinamento dei lavori, l'ordine di successione delle singole opere saranno lasciate alla autonomia della **Subappaltatrice**, la quale si impegna tuttavia a rispettare il cronoprogramma nonché le direttive impartite dall'Appaltatrice e dalla D.L.. Si ribadisce poi che i lavori dovranno svolgersi nell'assoluto rispetto del piano di sicurezza e di coordinamento.

5.3. La D.L. ha il compito e la facoltà di sorvegliare l'andamento dei lavori al fine di dare le istruzioni complementari che di volta in volta si rendono necessarie. Resta peraltro inteso che la **Subappaltatrice** dovrà anche rispettare le direttive di volta in volta impartite dall'Appaltatrice volte alla corretta e tempestiva esecuzione dei lavori.

ASSOLARI LUIGI & C. SPA / S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGO
CONTRATTO DI SUBAPPALTO DEL 8.1.2021
COMMESSA N. 1505

5.4. Le parti concordano espressamente che la sorveglianza della D.L., del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e dell'Appaltatrice non diminuisce in modo alcuno la responsabilità sia civile, che penale che la **Subappaltatrice** si assume per l'esecuzione dell'opera affidatale anche in tutti i suoi particolari, ivi comprese ogni responsabilità per eventuali danni che la stessa **Subappaltatrice** dovesse arrecare a persone e/o cose, comunque, causati dai lavori e dalle opere di cui al presente contratto.

5.5. Pertanto, nel ribadire che il presente accordo non dà in alcun modo luogo ad un appalto "a regia", la **Subappaltatrice** fornisce la più ampia garanzia per l'esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e la stessa dichiara di avere attentamente esaminato il progetto e di averlo ritenuto idoneo al raggiungimento degli obiettivi richiesti, assumendosene, pertanto, la piena ed incondizionata responsabilità.

- 6. CONSEGNA DEI LAVORI -

Si conviene tra le parti che i lavori dovranno avere inizio contestualmente alla data di autorizzazione al sub-appalto.

6.1. Per ogni giorno solare di ritardo nella presa in consegna dei lavori alla **Subappaltatrice**, anche nel caso in cui tale evento si verificasse per motivi non imputabili a proprio fatto e colpa, fatta eccezione per gli eventi climatici, sarà applicata anche a mezzo di compensazione sugli eventuali importi già dovuti alla **Subappaltatrice** una penale **giornaliera pari al uno per mille dell'importo contrattuale fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale**. Tali importi, come detto, saranno posti in compensazione con quelli eventualmente dovuti alla **Subappaltatrice**, la quale dichiara sin d'ora di riconoscerli certi liquidi ed esigibili, senza necessità di pronuncia giudiziale. Si precisa peraltro che qualora il credito vantato dall'Appaltatrice fosse superiore a quello della **Subappaltatrice**, quest'ultima dovrà pagare la differenza entro e non oltre 5 giorni dalla ricezione della relativa richiesta scritta. Il ritardo nei pagamenti delle somme dovute all'Appaltatrice comporterà senza necessità di messa in mora l'applicazione degli interessi di cui al Dlgs. n. 231/2002.

6.2. Si chiarisce inoltre che qualora il ritardo accumulato nella presa in consegna del cantiere fosse superiore a **15 (quindici) giorni solari**, il presente contratto si riterrà automaticamente risolto, previa comunicazione scritta ex art 1456 c.c.. Anche in tale ipotesi la **Subappaltatrice** dovrà provvedere al risarcimento di tutti i danni nessuno escluso subito dall'Appaltatrice a causa dell'inadempimento, ivi compresi i maggiori oneri che si dovessero sostenere per la prosecuzione dei lavori non eseguiti all'atto della risoluzione. Tali importi saranno compensati con il credito eventualmente vantato dalla **Subappaltatrice**, la quale dichiara sin d'ora di riconoscerli certi, liquidi ed esigibili senza necessità di pronuncia giudiziale. Si precisa peraltro che qualora il credito dell'Appaltatrice per tale causale fosse superiore a quello vantato dalla **Subappaltatrice**, quest'ultima dovrà pagare la differenza entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della relativa richiesta scritta. Il ritardo nei pagamenti delle somme dovute all'Appaltatrice comporterà senza necessità di messa in mora l'applicazione degli interessi di cui al Dlgs. n. 231/2002.

Le parti precisano inoltre che qualora per fatti non imputabili all'Appaltatrice i lavori non potessero essere consegnati entro il termine pattuito, alcun indennizzo e/o risarcimento sarà dovuto alla **Subappaltatrice**.

- 7. ONERI A CARICO DELLA SUBAPPALTATRICE -

ASSOLARI LUIGI & C. SPA / S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGO
CONTRATTO DI SUBAPPALTO DEL 8.1.2021
COMMESSA N. 1505

Oltre a quanto espressamente indicato nel testo del presente contratto e nella descrizione dei lavori, sono a carico della **Subappaltatrice**:

- a) predisporre tutti gli impianti, le attrezzature, i materiali ed i mezzi necessari all'esecuzione delle opere.
- b) nominare un proprio responsabile di cantiere cui affidare la gestione ed il controllo del proprio personale e del lavoro in generale, comunicando il nominativo all'Appaltatrice entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione tramite pec.
- c) stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e cose di terzi, per massimali di Euro 2.500.000,00.

d) Disporre di personale qualificato per l'esecuzione delle opere commissionate ivi compresa la manovalanza necessaria.

» Il personale impiegato dovrà essere in regola con le norme previdenziali e la **Subappaltatrice** dovrà adottare tutte le cautele necessarie e far rispettare le norme in materia di prevenzione infortuni. Gli eventuali danni provocati dalle maestranze della **Subappaltatrice** saranno interamente a carico della stessa, come pure i danni provocati da errata o imperfetta esecuzione del lavoro; in caso di imperfetta esecuzione di lavoro sarà a carico della subappaltatrice il relativo rifacimento ed i costi necessari per il rifacimento stesso.

La subappaltatrice dovrà predisporre di personale specializzato per l'assistenza ai tracciamenti necessari all'esecuzione dell'opera.

e) La regolare e totale retribuzione della maestranza della **Subappaltatrice** e tutti i relativi oneri assicurativi e contributivi di legge. Il trattamento normativo e retributivo non potrà essere in alcun caso inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di categoria ed integrativi vigenti nella provincia in cui avranno luogo i lavori;

» Ogni lavoratore dovrà essere assunto tramite l'Ufficio di Collocamento o Ente preposto;

» Il mancato pagamento degli operai adibiti alle lavorazioni del cantiere o il mancato tempestivo versamento agli Istituti previdenziali ed assicurativi, nonché alla Cassa Edile, e all'Ente Scuola e gli oneri fiscali, degli importi e dei contributi loro spettanti per legge o per contratto collettivo, ivi compresa la percentuale dovuta per anzianità di mestiere ai sensi della circolare ministeriale LL.PP. n. 1643 del 26/06/1967, autorizza l'Appaltatrice a recedere dal contratto per fatto e colpa della **Subappaltatrice** qualora, entro il termine che verrà stabilito, la **Subappaltatrice** non provveda a sanare le irregolarità eventualmente rilevate.

» In ogni caso l'appaltatrice è fin d'ora autorizzata a sospendere ogni pagamento nei confronti della **Subappaltatrice** qualora non dimostri, mensilmente, di aver adempiuto ad ogni obbligo qui indicato.

» La subappaltatrice deve consentire la presa visione dei nulla osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti Previdenziali, ed assicurativi ed all'Ente Scuola, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della regolarità della **Subappaltatrice** nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in genere nella corretta ed integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali.

f) Al termine dell'orario di lavoro, la **Subappaltatrice** rimuoverà ogni scarto di lavorazione prodotta dal proprio intervento e provvederà, a propria cura e spese, a smaltire i rifiuti presso le discariche autorizzate.

g) la subappaltatrice dovrà provvedere alla perfetta pulizia del cantiere e dei locali di lavoro sia a lavoro parziale che ultimato, nonché la pulizia delle eventuali attrezzature anche se di proprietà di terzi oltre che lo scarico dei materiali residui al piano terreno del cantiere e/o caricati su autocarri. Carico su autocarri delle eventuali attrezzature di proprietà di terzi.

h) La **Subappaltatrice** dovrà curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni, giusta la vigente norma di legge ed in particolare il D.Lgs 9 Aprile 2008 n° 81, che controfirmando la presente, dichiara di conoscere, mandando indenne sin d'ora l'Appaltatrice per qualsiasi infortunio sul lavoro dovessero subire i propri dipendenti, e così per i danni che, per fatto proprio, potessero comunque derivare ai terzi. Le infrazioni che venissero rilevate dalla Direzione di Cantiere dell'Appaltatrice, saranno notificate alla **Subappaltatrice** tramite pec con l'obbligo di porvi immediato rimedio. In caso di recidiva, l'Appaltatrice, senz'altro preavviso, subentrerà alla **Subappaltatrice** nell'esecuzione delle opere provvisorie mancanti o male eseguite o comunque non idonee addebitando a quest'ultima le spese del caso, e detraendole dall'importo contrattuale.

i) ▪ **Redigere il Piano di sicurezza** relativo alle attività affidate. Tale Piano dovrà essere in armonia con il Piano di sicurezza dell'Appaltatrice e consegnato almeno 7 gg prima dell'inizio dei lavori stessi in duplice originale presso gli uffici dell'Appaltatrice (una copia presso gli uffici dell'appaltatrice e una copia in cantiere);

▪ **Nominare Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione RSPP** del cantiere per la tutela del personale, con particolare riguardo all'osservanza scrupolosa delle norme antinfortunistiche vigenti;

▪ **Nominare il Responsabile Antincendio e il Responsabile Primo Soccorso** consegnandone, presso gli uffici dell'Appaltatrice, i relativi attestati;

▪ Ammettere in cantiere i lavoratori dipendenti solo se muniti di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge, di un badge di riconoscimento corredato da relativa fotografia. Inoltre dovrà essere inviato, prima dell'ingresso in cantiere, il libro unico e il nulla osta di assunzione.

In mancanza di ciò il personale non sarà ammesso in cantiere;

▪ La subappaltatrice dovrà fornire all'appaltatrice liberatoria del personale impiegato sulle avvenute retribuzioni;

▪ Provvedere alla sicurezza delle proprie maestranze, il cui costo è ricompreso nei prezzi unitari del presente contratto;

▪ Mettere a disposizione personale tecnico continuamente presente in cantiere e nominare il responsabile per la sicurezza, e far nominare il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori ai sensi della normativa vigente.

j) **Sicurezza:**

▪ Espletamento di tutte le pratiche relative alla:

- legge 81/08, compresa informazione e formazione del personale;

- protezione contro i rumori;

- normativa macchine e qualsiasi adempimento attinente le norme di sicurezza in vigore e/o che divengano obbligatorie nel corso dei lavori stessi;

- l'attuazione del piano di sicurezza come disposto dal D.L. 494/96; - stesura del piano operativo in relazione al D. Lgs 528/99;

- concreto rispetto di tutte le norme sopra dettate;

k) Ogni e qualsiasi onere, pur non richiamato ma ritenuto indispensabile alla perfetta esecuzione dell'opera appaltata.

- 8. VARIANTI -

La **Subappaltatrice** si impegna a non apportare alcuna variazione alle modalità convenute dei lavori, salvo autorizzazione dell'Appaltatrice. La **Subappaltatrice** si impegna ad eseguire eventuali modifiche al progetto che si renderanno necessarie per l'esecuzione dell'opera, su richiesta della committente principale o dell'Appaltatrice. L'esecuzione delle varianti richieste e/o imposte dalla committente daranno diritto alla **Subappaltatrice** a percepire un compenso di volta in volta concordato e stabilito tra le parti, previa esibizione di preventivo da parte della **Subappaltatrice**. Resta sin d'ora inteso tra le parti che, qualora la committente non pagasse alcunché all'Appaltatrice, anche la **Subappaltatrice**, che accetta, non avrà diritto a percepire alcuna somma per la realizzazione delle opere in variante.

I lavori in economia dovranno essere effettuati solo ed esclusivamente previa autorizzazione del relativo preventivo da parte dell'Appaltatrice.

- 9. TERMINE DI CONSEGNA E PENALE PER I RITARDI -

I lavori dovranno essere terminati entro 5 giorni lavorativi dall'inizio dei lavori, salvo sospensioni causate da forza maggiore quali condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali o altre circostanza speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente. E salvo integrazione di opere in variante e relative proroghe temporali.

9.1. Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna delle opere rispetto a quanto concordato e riportato nel crono programma dei lavori (parte integrante del presente contratto) verrà applicata alla **Subappaltatrice** una penale giornaliera pari **al uno per mille dell'importo contrattuale fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale**. La liquidazione ed il pagamento di tale somma sono regolati dal precedente art.6 comma 1).

9.2. Si chiarisce inoltre che qualora il ritardo accumulato nella esecuzione delle opere fosse superiore **a 15 giorni solari**, il presente contratto si riterrà automaticamente risolto, previa comunicazione scritta ex art 1456 c.c.. Anche in tale ipotesi la **Subappaltatrice** dovrà provvedere al risarcimento di tutti i danni nessuno escluso subiti dall'Appaltatrice a causa dell'inadempimento, ivi compresi i maggiori oneri che si dovessero sostenere per la prosecuzione dei lavori non eseguiti all'atto della risoluzione. Si precisa che i rapporti di dare avere conseguenti alla risoluzione del contratto saranno regolati dal precedente art. 6 comma 2 e che gli eventuali crediti dall'Appaltatrice saranno pagati entro 5 giorni dalla data di redazione del verbale di consegna di cui al successivo art. 21. Il ritardato pagamento comporterà l'applicazione degli interessi di mora di cui al Dlgs. n. 231/2002.

- 10. VERIFICA DEI LAVORI E VERIFICA PROVVISORIA -

Qualora l'Appaltatrice per proprie esigenze, richiedesse, prima dell'ultimazione delle opere oggetto del presente contratto, la consegna o l'occupazione parziale dell'opera, la stessa avrà diritto di richiedere un verbale, che avrà valore di consegna parziale e provvisoria, senza che ciò comporti la rinuncia alle penali o l'accettazione delle opere.

Fatto salvo il diritto di procedere a verifiche in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del C.C., la verifica finale dei lavori verrà eseguita nei termini e nei modi dettati dalla Committente principale. L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera da parte dell'Appaltatrice rispetto al termine di ultimazione o a quello di

collaudo, mentre non dà diritto alla **Subappaltatrice** di richiedere speciali compensi di sorta, non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione dell'opera stessa.

- 11. SOSPENSIONE DEI LAVORI -

La **Subappaltatrice** non potrà opporre alcuna obiezione ed eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori, anche delle singole lavorazioni commesse, che gli venissero ordinate dall'Appaltatrice in relazione a sopravvenute esigenze di carattere tecnico produttivo ed in dipendenza dell'esercizio di facoltà propria della committente generale dell'opera, nonché per esigenze di priorità ovvero coordinamento del lavoro di terza Impresa o Ditta interessata alla complessiva esecuzione delle opere. Resta quindi inteso che il verificarsi di tali ipotesi non comporterà alcun diritto di indennizzo e/o risarcimento in favore della **Subappaltatrice** che vi rinuncia sin d'ora.

Venuta meno la causa che ha determinato l'eventuale sospensione, sia parziale che totale dei lavori, alla **Subappaltatrice** sarà assegnato un termine non superiore a 5 giorni solari consecutivi per la ripresa degli stessi. Resta inteso che la tardiva ripresa sarà regolata dai commi 1 e 2 dell'art. 9.

L'Appaltatrice potrà inoltre sospendere i lavori in tutti i casi in cui riscontri un inadempimento da parte della **Subappaltatrice** e dei propri dipendenti anche con riferimento all'obbligo del rispetto delle misure di sicurezza dei lavoratori.

In tale caso l'Appaltatrice assegnerà un termine alla **Subappaltatrice** per l'adozione delle misure necessarie per l'allineamento agli obblighi assunti per legge ed in virtù della stipula del presente contratto. In caso di ritardata e/o mancata assunzione delle misure di cui sopra, il rapporto sarà regolato dall'art.9, commi 1 e 2.

- 12. RECESSO UNILATERALE -

L'Appaltatrice può recedere per giusta causa dal presente contratto mediante comunicazione scritta alla **Subappaltatrice** da inviarsi anche a mezzo fax. Il recesso avrà efficacia decorsi 5 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione.

12.1. In tale ipotesi, l'Appaltatrice dovrà pagare alla **Subappaltatrice** i materiali presenti in cantiere e non ancora utilizzati che la stessa deciderà di trattenere, Il prezzo di tali materiali sarà quello indicato nel relativo D.D.T. e fatture di acquisto.

12.2. L'Appaltatrice potrà inoltre trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso l'Appaltatrice corrisponderà alla **Subappaltatrice** un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. Tale valutazione sarà rimessa all'insindacabile giudizio della D.L.

In caso di recesso la **Subappaltatrice** avrà diritto solo ed esclusivamente al saldo delle opere utilmente completate ed al netto della trattenuta a garanzia rinunciando così la **Subappaltatrice**, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., ad ogni ulteriore ragione di danno, ed in particolare al mancato guadagno.

- 13. SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA' DI ESECUZIONE -

13.1. In caso di sopravvenuta impossibilità di esecuzione, l'Appaltatrice si impegna sin d'ora a pagare alla **Subappaltatrice** l'opera in parte compiuta solo nei limiti in cui l'opera parziale si riveli ad essa utile e, quindi in misura inferiore al proporzionale corrispettivo.

- 14. ONERI A CARICO DELL'APPALTATRICE -

Restano a carico dell'appaltatrice i seguenti oneri:

- Direzione e coordinamento lavori;
- Contatti con la Direzione Lavori della Committente. A tal proposito è vietato alla **Subappaltatrice** qualsiasi contatto con la Direzione lavori della Committente

- 15. DISPOSIZIONI INERENTI LA MANODOPERA E L'OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI -

15.1. La **Subappaltatrice** si obbliga ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme assicurative, norme sindacali e consuetudini inerenti la manodopera.

15.2 In particolare, la **Subappaltatrice** si impegna a mantenere, come risulta dalla dichiarazione citata in premessa, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto dell'appalto, e se Cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo menzionato nelle premesse, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni, ed in genere da ogni altro contratto collettivo, applicabile nella località successivamente stipulato per la categoria.

15.3. L'Appaltatrice, in caso di violazione del presente articolo e previa comunicazione alla **Subappaltatrice** delle inadempienze da essa accertate o ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, avrà diritto di sospendere i pagamenti a favore della **Subappaltatrice** fino a quando quest'ultima non avrà dato prova di aver corrisposto ai dipendenti quanto a loro dovuto ovvero quanto con loro pattuito. In tal caso, la **Subappaltatrice** non potrà opporre eccezioni di sorta all'Appaltatrice né chiedere risarcimenti danni. Parimenti la committente potrà sospendere l'esecuzione dei lavori nonché dei pagamenti qualora, in seguito alla segnalazione di irregolarità effettuata dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, la subappaltatrice non si allinei entro il termine all'uopo indicato alle richieste avanzate da quest'ultimo al fine del ripristino delle condizioni di sicurezza e di legalità.

15.4. In caso di ritardo debitamente accertato sul pagamento delle retribuzioni la **Subappaltatrice** sarà avvertita per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro ventiquattro ore; ove essa non provveda, sarà facoltà dell'Appaltatrice pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute alla **Subappaltatrice** senza pregiudizio dei sequestri che fossero già stati concessi a favore di altri creditori a norma della vigente normativa in materia di appalti pubblici. I pagamenti effettuati d'ufficio sono provati dalle note degli assistenti ai lavori, firmate da due testimoni.

ASSOLARI LUIGI & C. SPA / S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGO
CONTRATTO DI SUBAPPALTO DEL 8.1.2021
COMMESSA N. 1505

15.5. La **Subappaltatrice** dovrà ottenere dall'ASL e/o dagli altri enti all'uopo preposti i prescritti collaudi ai macchinari, agli impianti, alle attrezzature di cantiere e dovrà rispettare tutte le norme e disposizioni che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Ispettorato del Lavoro, riterranno opportuno impartire in materia di prevenzione infortuni. L'appaltatrice è, inoltre, tenuta a richiedere ai predetti enti le visite di vigilanza in materia di infortuni.

15.6. La **Subappaltatrice** si obbliga, anche ai sensi dell'art. 2 del presente contratto a trasmettere all'Appaltatrice, a semplice richiesta di quest'ultima, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

15.7. La **Subappaltatrice** si impegna, altresì, ad acconsentire all'Appaltatrice, ovvero a persone dalla stessa all'uopo indicate, di prendere visione anche nel corso dell'esecuzione dell'appalto dei libri paga, dei libri unico, dei nulla osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli istituti previdenziali ed assicurativi, e di tutti gli altri documenti, attestanti l'assolvimento da parte dell'appaltatrice di tutti gli obblighi previdenziali, assicurativi, ecc..

15.8. Resta inoltre inteso che in caso di infortunio sul lavoro dei dipendenti della **Subappaltatrice**, quest'ultima si impegna ora per allora a tenere indenne l'Appaltatrice da ogni e qualsiasi pretesa di pagamento avanzata, a qualsiasi ragione e/o titolo, dal/i dipendente/i. A tal proposito la società **Subappaltatrice** si impegna a stipulare, entro 5 giorni dalla stipulazione del presente contratto e comunque prima di intraprendere l'esecuzione dei lavori, apposita polizza assicurativa che tenga indenne l'Appaltatrice dai rischi di cui sopra sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. **Tale polizza dovrà avere un massimale non inferiore ad € 2.500.000,00.** In punto si precisa il mancato o tardivo adempimento di tale obbligazione comporterà a carico della subappaltatrice l'obbligo di pagare una somma pari al 5% del prezzo di appalto a titolo di penale. Si chiarisce inoltre che l'avvenuta stipulazione della polizza non farà venir meno gli obblighi di manleva assunti dalla **Subappaltatrice** la quale dovrà rifondere le somme richieste dall'Appaltatrice entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa e ciò anche nel caso in cui la compagnia di assicurazione opponga la non operatività della polizza ovvero ritardi i pagamenti in favore del lavoratore infortunato.

15.9. La **Subappaltatrice** dichiara sin d'ora che, in ossequio alle leggi vigenti, durante l'esecuzione del contratto de quo, usufruirà della collaborazioni dei soli lavoratori, che siano muniti di un valido documento di riconoscimento e/o di un regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

- 16. PRESCRIZIONI DELLE NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI E SICUREZZA DEL CANTIERE -

16.1. Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere osservate le norme di prevenzione infortuni in vigore all'atto della stipula del contratto, nonché quelle eventualmente emanate durante l'esecuzione dei lavori.

16.2. Per la sicurezza del cantiere, dovranno, essere, inoltre, integralmente rispettate le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche, nonché quelle in esso richiamate, quale ad esempio il Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche.

- 17. PATTI SPECIALI -

ASSOLARI LUIGI & C. SPA / S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGO
CONTRATTO DI SUBAPPALTO DEL 8.1.2021
COMMESSA N. 1505

17.1 Resta tra le parti esplicitamente convenuto che:

- a) il presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio dell'autorizzazione critta al subappalto da parte della committente.
- b) pertanto solo nel caso la committente rilasci l'autorizzazione scritta a subappaltare, si potrà dare inizio ai lavori in base alle modalità previste nel presente contratto di subappalto, ovvero nel caso che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla richiesta senza che abbia provveduto, e che quindi l'autorizzazione si intenda concessa per silenzio assenso art.118 comma 8 D.Lgs 12 aprile 2006 n.163.
- c) nel caso la committente negasse l'autorizzazione al subappalto, il presente contratto si intenderà nullo a tutti gli effetti senza diritto per la **Subappaltatrice** al risarcimento danni e/o ad altro compenso per qualsivoglia titolo o causa.
- d) la **Subappaltatrice** si assume direttamente la responsabilità di eventuali danni, furti o deterioramenti che possono verificarsi (nel periodo di durata contrattuale dei lavori e cioè fino alla ultimazione effettiva e consegna dei lavori stessi) su materiali e provviste depositati o installati in cantiere, o sulle opere eseguite; a tal proposito la **Subappaltatrice** è tenuta a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni di cui sopra.
- e) tutte le osservazioni, i rilievi e le contestazioni che la **Subappaltatrice** non faccia inserire nel libro giornale non potranno più essere fatte valere verso l'Appaltatrice neppure in sede arbitrale e/o giudiziaria.

- 18. DIVIETO DI SUBAPPALTO -

18.1. Alla **Subappaltatrice** è fatto divieto di subappaltare in tutto o in parti l'esecuzione dell'opera di cui al presente contratto.

18.2 La **Subappaltatrice** non potrà nemmeno cedere i crediti derivanti dal presente contratto, nonché stipulare con terzi fornitori contratti nei quali sia inserita la clausola di riservato dominio del materiale fornito fino a pagamento della fornitura.

- 19. MODALITA' DI GESTIONE PER LA QUALITA' -

La ditta Assolari implementa e mantiene attivo un sistema di gestione integrato per la qualità e l'ambiente ed è certificata da SICIV ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001. La **subappaltatrice** dichiara quindi di essere disponibile a sottostare all'attività di sorveglianza da parte dei responsabili incaricati dalla Assolari Luigi & C Spa relativamente alla gestione della propria attività secondo i principi di qualità, di rispetto per l'ambiente e prevenzione dell'inquinamento. La **subappaltatrice** si impegna a rispettare la normativa vigente in tema di tutela dell'ambiente.

La **subappaltatrice** si impegna altresì a rispettare eventuali procedure, istruzioni o norme comportamentali relative alla gestione degli impatti ambientali del cantiere, al rispetto dell'ambiente e alla prevenzione dell'inquinamento, che la ditta Assolari renderà opportuno definire e trasmetterle.

- 20. COLLAUDI E MANUTENZIONI -

ASSOLARI LUIGI & C. SPA / S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGO
CONTRATTO DI SUBAPPALTO DEL 8.1.2021
COMMESSA N. 1505

20.1. Fatto salvo il diritto di procedere a verifiche in corso d'opera, ai sensi dell'art. 1662, c.c., il direttore dei lavori, al termine dei lavori, procederà al collaudo provvisorio delle opere, mediante il quale segnalerà alla **Subappaltatrice** le eventuali opere che non ritenesse eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali.

20.2. La **Subappaltatrice** si impegna sin d'ora e senza eccezione alcuna a perfezionare o a rifare a sua cura e spese tali opere entro i termini all'uopo indicati dalla D.L. e/o dall'Appaltatrice.

20.3. Il collaudo sarà eseguito dal collaudatore nei tempi e modi previsti dalla committente.

20.4. La nomina del collaudatore spetta alla committente.

20.5. Il giudizio del collaudatore prenderà in esame le opere eseguite, le finiture, e ogni altra opera, le modalità tecniche dell'opera in collaudo e, nel caso permanessero elementi di contestazione sulla qualità o sulla quantità delle opere realizzate, su espressa richiesta della committente e/o dell'Appaltatrice, il collaudatore potrà essere chiamato ad esprimersi anche in ordine alla quantificazione delle stesse.

20.6. La **Subappaltatrice** garantirà fino al collaudo eseguito le garanzie di legge e quanto diversamente precisato nella descrizione particolareggiata delle opere.

- 21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO -

E' in facoltà dell'Appaltatrice di risolvere il contratto mediante comunicazione scritta ex art 1456 c.c., oltre che nei casi espressamente previsti dai precedenti articoli del presente contratto, anche nelle ipotesi di cui agli artt. 135 e 136 D.lgs n. 163/2006 in quanto applicabili nonché qualora:

- a) la **Subappaltatrice** si renda colpevole di frode e negligenza grave;
- b) per negligenza della **Subappaltatrice** o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, il programma dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell'opera;
- c) la **Subappaltatrice**, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
- d) la **Subappaltatrice** non adempia gli obblighi concernenti i versamenti agli enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici, degli importi e dei contributi loro spettanti per legge o per contratto collettivo, sempre che la stessa, a seguito di contestazione scritta dell'Appaltatrice, non provveda entro il termine improrogabile prefissatole, a sanare tali irregolarità.

Nel caso di risoluzione spetterà alla **Subappaltatrice** soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, con espressa esclusione del mancato guadagno in relazione alle opere non eseguite e a qualsiasi altra ragione di risarcimento e/o indennizzo.

- 22. OBBLIGO DI RILASCIO DI CANTIERE -

- a) In tutti i casi in cui si verifichi la risoluzione del presente contratto, il recesso e/o comunque lo scioglimento dello stesso, le parti provvederanno a redigere in contraddittorio fra di loro apposito verbale di consegna delle opere eseguite utile anche ai fini della loro quantificazione e liquidazione. Tale verbale dovrà essere redatto entro i successivi 3 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del recesso. Scioglimento e/o della risoluzione del contratto. Qualora la **Subappaltatrice** non partecipi alle operazioni de qua l'Appaltatrice vi

ASSOLARI LUIGI & C. SPA / S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGO
CONTRATTO DI SUBAPPALTO DEL 8.1.2021
COMMESSA N. 1505

darà comunque corso e il contenuto dello stesso sarà vincolante per la **Subappaltatrice** stessa. Qualora le parti nella redazione del verbale non concordassero il contenuto del verbale in questione, la decisione sarà rimessa all'insindacabile e vincolante decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi in conformità al regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Bergamo, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare interamente. Gli arbitri decideranno in via rituale e secondo diritto comunque nel rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e seg. Del Codice di Procedura Civile che la **Subappaltatrice** dichiara sin d'ora di accettare per se eredi e aventi causa.

Ai fini della quantificazione delle opere si farà riferimento al citato computo metrico.

b) Al verificarsi delle ipotesi di cui alla precedente lettera a (risoluzione, recesso e/o scioglimento del contratto), il cantiere dovrà inoltre essere abbandonato entro 3 giorni dalla redazione del citato verbale, ogni eccezione rigettata e quindi anche nell'ipotesi in cui la stessa vanti, a qualsiasi titolo, dei crediti nei confronti dell'Appaltatrice che, in tutti i casi di recesso, risoluzione e/o scioglimento del contratto, saranno regolarmente saldati, nella misura ed in quanto realmente dovuti, entro il termine di 90 giorni dall'effettivo rilascio del cantiere, al netto della ritenuta a garanzia e degli eventuali crediti a qualsiasi titolo vantati dall'Appaltatrice, che saranno posti a compensazione secondo le modalità previste dall'art. 6.1 e 6.2. Anche in tale ipotesi, l'Appaltatrice potrà trattenere sia i materiali presenti in cantiere e non ancora utilizzati, che i macchinari e le opere provvisorie, il cui valore sarà liquidato secondo le modalità di cui al precedente art. 12 e verrà pagato entro i termini e le modalità previste dalla presente lettera b). Resta inoltre inteso che entro il suddetto termine di 3 giorni la **Subappaltatrice** dovrà rimuovere a proprie cure e spese sia il materiale che le opere provvisorie ed i macchinari che l'Appaltatrice non intende trattenere. Qualora non vi provvedesse l'Appaltatrice è sin d'ora autorizzata ad effettuare lo sgombero del cantiere a spese della **Subappaltatrice**.

c) Sia nei casi di dichiarata risoluzione del contratto da parte dell'Appaltatrice e/o di recesso da parte della stessa **Subappaltatrice**, sia in ogni caso di insorgenza di controversia fra le parti, la **Subappaltatrice** rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria o cautelare o di provvedimenti di urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente al presente contratto.

E pertanto si impegna ad abbandonare il cantiere entro il termine di cui sopra e autorizza sin d'ora l'Appaltatrice a continuare, direttamente o per il tramite di altra impresa, i lavori non eseguiti.

- 23. GARANZIA -

La **Subappaltatrice**, in deroga espressa a quanto disposto dall'art. 1667 Cod. Civ. e fatta salva la norma di cui all'art. 1660 Cod. Civ., garantisce tutti i materiali forniti e le opere eseguite da qualsiasi vizio o difetto che possa impedire o limitare l'uso a cui le cose stesse sono destinate.

La garanzia ha la durata prevista dalla Legge o dagli usi, a far tempo dalla data del verbale di ultimazione lavori.

Conseguentemente la **Subappaltatrice** si impegna ad intervenire, a semplice richiesta dell'Appaltatrice, per eliminare i vizi a propria cura e spese. In caso di mancato intervento l'Appaltatrice provvederà a propria cura ed a spese della **Subappaltatrice**. Il relativo importo dovrà essere versato dalla **Subappaltatrice**

ASSOLARI LUIGI & C. SPA / S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGO
CONTRATTO DI SUBAPPALTO DEL 8.1.2021
COMMESSA N. 1505

all'Appaltatrice nel termine di giorni trenta dalla richiesta o dedotto dagli eventuali crediti della Subappaltatrice.

- 24. REVERSE CHARGE -

La fattura per le opere oggetto del presente contratto non dovrà esporre l'IVA ai sensi dell'art. 17, comma 6, lettera a) DPR 633/72.

- 25. FORO ESCLUSIVO -

26.1. Le parti dichiarano che per ogni controversia inerente l'interpretazione, l'esecuzione, l'applicazione, la risoluzione e lo scioglimento del presente contratto sarà competente a decidere in via esclusiva il Tribunale di Bergamo, con espressa esclusione di tutti gli altri eventuali fori concorrenti.

- 26. CONTRATTO -

27.1. Il presente contratto è redatto in duplice originale e consta di 17 pagine, oltre che dei documenti ivi menzionati ancorché non allegati.

Ogni comunicazione ivi compresi gli atti giudiziari sarà notificata presso:

Appaltatrice: Assolari Luigi & C. Spa in persona del Suo legale rappresentante pro tempore sig. Marco Mazzoleni, con sede legale in Valbrembo (BG) (Partita Iva e Codice Fiscale 00045900164), via Briolo, tel: 035.611109, fax: 035.616644, PEC assolari@registerpec.it

Subappaltatrice: S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGO in persona del suo legale rappresentante Bonzi Mario con sede legale in Bergamo, Via G. Falcone 15 C.F. e PARTITA IVA 03205240165

Le parti si impegnano sin d'ora a comunicare ogni e qualsiasi eventuale variazione del domicilio eletto ai sensi del presente articolo. Le parti precisano che il presente contratto potrà essere modificato solo in forma scritta e sostituisce ed abroga ogni e qualsiasi precedente accordo sia verbale, che iscritto, eventualmente intercorso tra le stesse.

Le parti, nel dichiarare di essere a conoscenza dei diritti e degli obblighi nascenti dal D. lgs n. 196/2003, prestano la propria reciproca autorizzazione al trattamento dei propri dati in relazione agli adempimenti connessi al presente contratto.

- 27. RINVIO -

28.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, lo stesso è regolato dalle disposizioni del Codice civile e dalle leggi speciali in materia d'appalto.

Anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di aver preso visione e di approvare in ogni loro parte le premesse e gli artt.1 (oggetto del contratto), 2 (prezzo e sistemi di pagamento), 3 (modalità di esecuzione), 4 (nomine dei tecnici e responsabilità), 5 (esecuzione dei lavori), 6 (consegna dei lavori), 7 (oneri a carico della Subappaltatrice), 8 (varianti), 9 (termine di consegna e penale

ASSOLARI LUIGI & C. SPA / S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGO

CONTRATTO DI SUBAPPALTO DEL 8.1.2021

COMMESSA N. 1505

per i ritardi), 10 (verifica dei lavori e verifica provvisoria), 11 (sospensione dei lavori), 12 (recesso unilaterale), 13 (sopravvenuta impossibilità di esecuzione), 14 (Oneri a carico dell'Appaltatrice), 15 (disposizioni inerenti la manodopera e l'osservanza dei contratti collettivi), 16 (prescrizioni delle norme di prevenzione infortuni e sicurezza del cantiere), 17 (patti speciali), 18 (divieto di subappalto), 19 (modalità di gestione per la qualità), 20 (collaudi e manutenzione), 21 (risoluzione del contratto), 22 (obbligo di rilascio del cantiere), 23 (garanzia), 24 (reverse charge), 25 (foro esclusivo), 26 (contratto), 27 (rinvio).

Valbrembo (BG), lì 8 gennaio 2021

L'Appaltatrice

Assolari Luigi & C. S.p.a.


ASSOLARI LUIGI & C. s.p.a.
Via Briolo, 1 24030 VALBREMBO (BG)
Tel 035 616 600 Fax 035 616 644
C.F. / P. IVA 00045900164



La Subappaltatrice

S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGO

S.D.B. S.r.l.
Sede Legale: Via G. Falcone, 15 - 24126 BERGAMO
Sede Amm.: Via Maestri del Lavoro, 63/65
24046 TREMOLO (BG) E-Mail: info@sdb.it
Tel. 035 5254596 Fax 035 6644594
Partita IVA 03206240165



